

Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot. AP/ic/1146/2020
Roma, 25 febbraio 2020

Spett.le Società
S.G.T. Sport arl
Tramite pec: sgtsport@pec.it

e Sig.ri
Cristian Di Sabatino
Luciano De Nicola
c/o S.G.T. Sport arl
Tramite pec: sgtsport@pec.it

Alla Procura Federale
Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, p.c.
Soc. Swamp Swimming; CR Abruzzo FIN

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento Sig. ri Cristian Di Sabatino (tess. FIN 110224), Luciano Di Nicola (tess. FIN 1001450) e S.G.T. Sport arl (Cod. Aff. 874953) - Procedimento 29/FIN/2019; Motivazioni Decisione 1/2020 del 18/02/2020

Con la presente si trasmette la decisione in oggetto.

"Il giorno 18 febbraio 2020, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

- il Procuratore Federale in data 20 Gennaio 2020 deferiva avanti il Tribunale Federale, sezione prima, il sig. Cristian Di Sabatino (tess. FIN 110224), il sig. Luciano Di Nicola (tess. FIN 1001450) e, per



responsabilità diretta, la S.G.T. Sport a r.l. (cod. aff. 874953) per la violazione dei seguenti articoli: art. 17 del Regolamento Giustizia Sportiva, degli art. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 6 e 14 del Regolamento Organico, dell'art. 6 dello Statuto Fin, dell'art. 13 bis Statuto Coni nonché della Circolare Tesseramenti in vigore, sezione tesseramento atleti – dirigenti tecnici, pp 22,23,24 ;

- la contestazione nei confronti dei soggetti deferiti muove dall'esposto a firma del Presidente della ASD Swamp Swimming, dott. Sergio Nobilio che asseriva che numerosi atleti tesserati per la società senza preventiva autorizzazione si allenavano presso la piscina di Sambuceto, per la S.G.T. Sport a r.l., sotto la direzione tecnica del sig. Cristian Di Sabatino;

- i deferiti provvedevano a depositare memorie difensive con le quali contestavano le violazioni loro addotte e chiedevano l'archiviazione del procedimento;

- all'udienza del 18 febbraio 2020 i deferiti attraverso i propri difensori confermavano quanto affermato nei propri scritti difensivi,: venivano ascoltati i testi della difesa, i quali confermavano sostanzialmente quanto contestato, ammettendo che in paio di occasioni nel settembre 2019 i ragazzi svolgevano un paio di prove, allenandosi presso la piscina di Sambuceto, a seguito della chiusura dell'impianto dove precedentemente si allenavano, il tutto in previsione della stagione agonistica 2019/2020;

Il Tribunale Federale

RITENUTO CHE

- Non ricorre a carico del tecnico Cristian Di Sabatino l'illecito disciplinare contestato dalla Procura Federale, per insussistenza del fatto, dichiarando i testimoni della difesa che gli atleti si rivolgevano alla società S.G.T. Sport a r.l. di loro iniziativa, non indotti dal tecnico, in quanto la società presso i quali erano tesserati non disponeva più di spazi acqua, o comunque non aveva loro comunicato la disponibilità degli stessi: dispone l'archiviazione nei confronti del tecnico dell'odierno procedimento disciplinare;*
- ricorre invece nei confronti della S.G.T. Sport a r.l. (cod. aff. 874953) e del sig. Luciano Di Nicola (tess. FIN 1001450) l'addebito contestato essendo pacifico, come indicato dai testimoni della difesa stessa, che gli atleti ancora tesserati per altra società provvedevano ad allenarsi presso la piscina di Sambuceto, gestita dalla S.G.T. Sport a r.l., senza che la stessa avesse richiesto una preventiva autorizzazione alla società per la quale erano tesserati: il fatto che tali allenamenti si siano limitati ad una o due circostanze, che effettivamente gli atleti nel settembre del 2019 non*

avessero ottenuto ancora comunicazione dalla società per la quale erano tesserati di disponibilità da parte di quest'ultima di eventuali spazi acqua, essendo peraltro l'impianto presso il quale si erano allenati nella stagione precedente non più utilizzabile, la condotta processuale dei soggetti deferiti fa ritenere il Tribunale adito che la sanzione deve essere limitata ad un'ammonizione con diffida.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, sezione I, in funzione di Commissione Disciplinare, decide di procedere all'archiviazione nei confronti del sig. Cristian Di Sabatino (tess. FIN 110224); di comminare al sig. Luciano Di Nicola (tess. FIN 1001450) e, per responsabilità diretta, alla S.G.T. Sport a r.l. (cod. aff. 874953) per la violazione dei seguenti articoli: art. 17 del Regolamento Giustizia Sportiva, degli art. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 6 e 14 del Regolamento Organico, dell'art. 6 dello Statuto Fin, dell'art. 13 bis Statuto Coni nonché della Circolare Tesseramenti in vigore, sezione tesseramento atleti – dirigenti tecnici, pp 22,23,24, la sanzione dell'ammonizione con diffida."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

